

CNF, precetto e inutile aggravamento della posizione del debitore: illecito disciplinare

Costituisce violazione deontologica la condotta dell'avvocato che - nonostante la modestia del credito ed in assenza di motivi d'urgenza- sulla base di numerose decisioni favorevoli ai propri clienti relative a cause distinte ma tutte oggettivamente connesse nonché contestuali, notifici per ciascuna posizione il relativo atto di precetto gravato delle corrispondenti spese, senza informare il legale di controparte e mancando di riscontrarne la richiesta di conteggi per il pagamento spontaneo del dovuto, così finendo per aggravare inutilmente la posizione della debitrice, senza che ciò corrispondesse ad effettiva tutela delle ragioni delle parti assistite (Nel caso di specie, il professionista aveva notificato circa 400 atti di precetto, ciascuno dei quali portante la somma di euro 100 per capitale ed euro 200 per compenso professionale, nonostante il Collega gli avesse richiesto i conteggi per il relativo pagamento. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di mesi quattro).

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. de Michele), sentenza del 24 aprile 2018, n. 37 (pubbl. 24.5.2018)

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Carlo ALLORIO	Componente
- Avv. Fausto AMADEI	"
- Avv. Francesco CAIA	"
- Avv. Davide CALABRO'	"
- Avv. Donatella CERE'	"
- Avv. Antonio DE MICHELE	"
- Avv. Angelo [CAIO]	"
- Avv. Antonino GAZIANO	"
- Avv. Anna LOSURDO	"
- Avv. Arturo PARDI	"
- Avv. Andrea PASQUALIN	"
- Avv. Michele SALAZAR	"
- Avv. Stefano SAVI	"
- Avv. Carla SECCHIERI	"
- Avv. Salvatore SICA	"
- Avv. Priamo SIOTTO	"

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmelo Sgroi ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], res.te in [OMISSIS] alla Via [OMISSIS] (Cod. Fisc. [OMISSIS]), avverso la decisione in data 30/6/14 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro gli infliggeva la

sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di anni uno;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE], non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Antonio de Michele;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso ed in subordine l'applicazione di una sanzione meno afflittiva, contenuta comunque nel minimo.

FATTO

In data 31 dicembre 2011, perveniva al COA di Catanzaro un esposto a firma di tale Avv. [ESPONENTE], su carta intestata della [ALFA] Telecomunicazioni spa, con il quale si chiedeva di sottoporre all'attenzione del Consiglio la condotta tenuta dagli Avv.ti [RICORRENTE] e [TIZIO], il primo iscritto presso l'ordine di Catanzaro e il secondo presso l'Ordine di Locri, entrambi con studio in [OMISSIS], provincia di Reggio Calabria.

Nell'esposto si metteva in rilievo che i due professionisti avevano intentato nei confronti delle [ALFA] centinaia di giudizi, aventi ad oggetto richiesta risarcitoria per danni, intervenuti a seguito di una mancata copertura della linea telefonica mobile

Specificamente denunciavano che a seguito delle prime sentenze i professionisti avevano notificato circa 400 atti di precetto, di cui allegavano un esemplare, nel quale era portata la condanna della [ALFA] al pagamento della somma di euro 100,00 quale sorte risarcitoria ed euro 105,00 oltre accessori, per spese di lite, con distrazione, per queste ultime, in favore dei legali.

Nell'esposto veniva evidenziata la violazione dell'art. 22 del codice deontologico forense, in relazione alla reiterata notificazione, da parte dei professionisti indicati, di centinaia di titoli esecutivi e pedissequi atti di precetto, preordinati a conseguire il pagamento degli importi liquidati in sede giudiziale, somme che la [ALFA] tuttavia si era però dichiarata disponibile a corrispondere volontariamente, ancor prima dell'emissione delle decisioni, tanto comunicando a mezzo fax, per tramite del legale costituito in giudizio, avv. [CAIO], fax tuttavia rimasto però senza riscontro.

Da tanto faceva discendere la violazione dei principi di lealtà e correttezza professionale che segnalava al Consiglio.

Evidenziava, altresì, l'irregolarità delle voci esposte negli atti di precetto, perchè relative a fasi della procedura esecutiva non ancora iniziata e che [ALFA] si era quindi rifiutato di corrispondere, limitandosi al pagamento degli importi liquidati in sentenza e dei diritti successivi, escludendo motu proprio, gli ulteriori importi ritenuti non dovuti, evenienza questa che l'aveva fatta diventare destinataria di ulteriori procedure esecutive (pignoramenti presso terzi), preordinate a conseguire il residuo importo richiesto negli atti di precetto. Rappresentava, infine, la presunta violazione dell'art. 49 cod. deont. nella parte in cui l'attivazione di numerose azioni nei confronti del debitore (oltre 120) avrebbe aggravato inutilmente la posizione di essa [ALFA].

Il Consiglio dell'Ordine, sulla base della documentazione allegata all'esposto costituita da -copia di lettera (in verità di tratta di un Fax dell'11.07.2012 a firma dell'Avv. [CAIO], con allegato rapporto di trasmissione) di richiesta conteggi e di comunicazione della disponibilità a pagare;

-copia di atto di precetto del 03.09.2012, per il pagamento delle sole spese distratte, pedissequo a sentenza depositata il 20 agosto 2012;

-copia atto di pignoramento presso terzi per i crediti precettati;

-copia di lettera dell'Avv. [ESPONENTE] dell'Ufficio affari legali della [ALFA], con la quale si trasmettevano in allegato agli avv.ti [RICORRENTE] e [TIZIO] gli assegni relativi alle sentenze notificate in data 6 e 7 settembre 2012 (si tratta secondo l'elenco, a corredo, di 36 sentenze). Nella lettera in questione veniva specificato che gli allegati erano costituiti da 36 assegni da euro 150,00 cadauno emessi per ogni singola parte rappresentata, imputati ad euro 100,00 per sorte capitale, come richiesto nell'atto di precetto, oltre a euro 50,00 per diritti successivi, nonché 1 assegno di euro 5.799,60 in favore dei procuratori distrattari, per euro 161,00 per ogni sentenza, imputati ad euro 105,00 per competenze, oltre CPA e IVA e detratta la R.A. ed euro 50,00 per diritti successivi il tutto con riserva di provvedere ad integrare il pagamento, ove fossero stati rilevati errori nella determinazione delle competenze spettanti ai legali.

Il COA sulla base dei contenuti dell'esposto e all'esito della disamina della documentazione di cui si è appena riferito, si determinava alla formalizzazione dell'incolpazione nei confronti del proprio iscritto avv. [RICORRENTE], al quale veniva successivamente notificato il relativo atto di citazione per l'udienza del 25/9/2013, contenente la contestazione della violazione dei seguenti canoni del codice deontologico forense:

- art. 22 per inosservanza degli obblighi di correttezza e lealtà ravvisabili nell'omesso riscontro, alla comunicazione del 11/7/2012 a firma dell'avv. [CAIO], con cui questi (nella

qualità di procuratore e difensore della soc. [ALFA] Telecomunicazioni S.p.A.) aveva dichiarato la disponibilità della sua assistita a corrispondere le somme eventualmente liquidate in sede giudiziale in favore degli attori, tutti difesi dagli avv.ti [RICORRENTE] e [TIZIO], invitando questi ultimi all'invio dei relativi conteggi;

- per avere provveduto, nonostante preventiva dichiarazione di disponibilità alla corresponsione di quanto dovuto, alla notifica di titolo esecutivo e contestuale atto di precetto, senza preventivamente avvisare il collega difensore della controparte dell'avvenuta emissione della sentenza;
- -art. 49 per aver aggravato con onerose e plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, senza che ciò corrispondesse ad effettiva tutela delle ragioni proprie e delle parti da questi assistite, provvedendo all'attivazione delle procedure per il recupero di importi giudizialmente liquidati e che la debitrice aveva preventivamente dichiarato essere disponibile a corrispondere in via bonaria;
- per aver esposto, nella redazione degli atti di precetto, voci relative a spettanze ex lege non dovute ovvero non nella misura indicata nei suddetti atti, procedendo esecutivamente nei confronti della debitrice per il relativo recupero;
- art. 3 per aver volontariamente posto in essere i comportamenti indicati nei capi che precedono;
- art. 6 per aver omesso l'osservanza dei principi di lealtà e correttezza nello svolgimento dell'attività professionale;
- art. 8 per non aver curato la massima diligenza nello svolgimento dei doveri professionali, omettendo - nel corso di redazione degli atti di precetto - l'applicazione dei disposti di legge che regolamentano l'entità dei compensi dovuti agli avvocati.

Si è difeso l'incolpato deducendo l'anomalia della procedura, perché il COA aveva nominato relatore un consigliere, che già era stato relatore di altri esposti avanzati nei confronti di esso incolpato; Contestava la fondatezza del postulato accusatorio evidenziando che la comunicazione a mezzo Fax dell'11 luglio 2012 doveva considerarsi alla stregua di una comunicazione di stile, tipica del costume dei debitori, volta a postergare o ritardare il pagamento di quanto dovuto.

Evidenziava in particolare che il Consiglio nell'elevare il capo di incolpazione si era limitato a scrivere di "mancato riscontro alla comunicazione" senza specificamente indicare che questa era stata effettuata a mezzo fax, di talchè la contestazione doveva ritenersi generica ed incompleta; stigmatizzava l'imprecisione del contenuto del Fax di cui dava diversa chiave di lettura; evidenziava che tra la data delle sentenze 17 luglio e la data in cui le stesse erano state munite di formula esecutiva erano trascorsi da 30 a 40

giorni, periodo entro il quale la [ALFA] ben avrebbe potuto provvedere al pagamento del dovuto.

Aggiungeva l'Avv. [RICORRENTE] che erano in corso procedimenti di opposizione all'esecuzione a fronte dei quali ex art. 295 cpc chiedeva la sospensione del procedimento disciplinare, in attesa della definizione delle cause pendenti davanti al Giudice della opposizione.

Contestava ancora la genericità dei capi di incolpazione e formulava richieste di carattere istruttorio

Lo svolgimento del procedimento veniva integrato dalle differenti eccezioni che investivano l'attività istruttoria officiosamente svolta dal Consiglio e le sue modalità operative, nonché la compatibilità con il Collegio decidente del Consigliere avv. [AAA], della quale veniva invocata la ricusazione.

Al rigetto delle istanze ed eccezioni ed all'esito del completamento delle attività istruttorie richieste dall'incolpato (sia pur nei limiti di cui al provvedimento reso dal Consiglio in data 10/3/2014), faceva seguito la discussione conclusiva, svoltasi in occasione della seduta del 30 giugno 2014 e conclusasi con l'adozione della decisione assunta in camera di consiglio e di cui è stata data immediata lettura pubblica.

Con la decisione impugnata, il COA rigettava sia l'eccezione riconducibile alla designazione dell'Avv. [BBB] come relatore, perché priva del benchè minimo supporto giustificativo, così come rigettava la richiesta di sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione dei giudizi di opposizione alla esecuzione proposti dalla [ALFA], non sussistendo alcun aspetto che potesse configurare ipotesi di pregiudizialità.

Rigettava altresì l'istanza di ricusazione di un Consigliere dell'Ordine che pure era stata avanzata dalla difesa del [RICORRENTE], sul presupposto che il Consigliere in questione, avv. [AAA], avrebbe richiesto per conto di un cliente degli avvocati [RICORRENTE] e [TIZIO], una copia di sentenza presso il Tribunale di Catanzaro.

Faceva rilevare il COA come la denunciata doglianza priva dei caratteri della tipicità e tassatività, non era nemmeno relativa al Consigliere ricusato, bensì era riferibile ad un diverso avvocato estraneo al Consiglio che aveva solo il medesimo cognome del Consigliere ricusato.

Nel merito ritenute irrilevanti alcune istanze istruttorie, così come respinte le eccezioni a riguardo della dedotta preclusione per i COA di chiedere integrazioni documentali, riteneva provati gli addebiti, comminava a carico dell'incolpato la sanzione interdittiva della sospensione dall'esercizio della professione forense, per anni uno.

Con tempestivo ricorso l'Avv. [RICORRENTE] è insorto contro la decisione, affidando le

doglianze ai seguenti motivi:

-lamenta che il COA aveva ommesso di valutare la necessità di sospendere il procedimento disciplinare e comunque di tener conto del fatto che il Giudice dell'opposizione aveva rilevato che la disponibilità della [ALFA] al pagamento era successiva alla notifica dell'atto di precetto;

-lamenta che la citazione per il giudizio disciplinare veniva vergata dal Presidente del COA che già era stato ricusato in precedenti procedimenti e che successivamente per ragioni di opportunità si era astenuto; che analogamente avrebbe dovuto astenersi il Consigliere relatore Avv. [BBB] in quanto pure lui era stato destinatario di 2 istanze di ricusazione in altri procedimenti, per cui ravvisava la violazione dell'art. 51 cpc

-lamenta che il Consigliere istruttore avrebbe richiesto nel corso del procedimento notizie alla [ALFA], ponendo in essere così un'attività istruttoria del tutto arbitraria;

-lamenta ancora una violazione del diritto di difesa in quanto il COA si sarebbe limitato ad ammettere solo alcuni dei capitoli di prova articolati dalla difesa, espungendone altri, evenienza questa che aveva portato ad una chiave di lettura dei fatti aprioristicamente contra reo; In particolare lamenta che il COA aveva ommesso di sentire il teste avv. [SEMPRONIO], domiciliatario dell'Avv. [CAIO], legale della [ALFA], il quale avrebbe potuto riferire sui rapporti tra le parti.

-Lamenta che il COA abbia ritenuto la fondatezza del postulato accusatorio

-In subordine lamenta l'eccessività della sanzione e invoca ai fini sanzionatori il principio del favor rei nella successione nel tempo dei codici deontologici.

-Formula istanze istruttorie chiedendo che il CNF ascolti l'Avv. [TIZIO], l'Avv. [SEMPRONIO] e l'Avv. [MEVIA].

In vista dell'udienza odierna i nuovi difensori , nominati in aggiunta all'originario difensore, hanno depositato in data 2 dicembre 2017 memoria integrativa evidenziando che agli atti non risulta acquisito il fax sul quale in definitiva è stato basato dapprima il postulato accusatorio e successivamente affermata la responsabilità dell'incolpato; fanno ancora rilevare che il COA è pervenuto a motivare il giudizio di responsabilità dell'Avv. [RICORRENTE] in base a considerazioni estranee al procedimento, quali quelle legate al fatto che l'incolpato sarebbe stato destinatario di procedimenti disciplinari in altre occasioni;

Fanno infine rilevare una carenza motivazionale a riguardo della entità della sanzione inflitta, evidenziando infine l'animosità dei vertici del COA di Catanzaro nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE], animosità che –a dire dei difensori- ben può rilevarsi nelle

convocazioni effettuate ai consiglieri a partecipare alle sedute disciplinari, dimostrative di tale sentimento che ha finito per riverberarsi nell' assenza di obiettività nella decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è basato su molteplici motivi che saranno analizzati partitamente.

Con il primo di essi il ricorrente deduce la nullità del procedimento disciplinare per mancata sospensione in ragione della pendenza di giudizi civili, tra la parte esponente [ALFA] e l'incolpato, sostenendo che il COA di Catanzaro avrebbe dovuto sospendere il procedimento disciplinare per la pendenza di giudizi civili davanti al Tribunale di Siderno, aventi ad oggetto opposizione all'esecuzione proposta dalla società [ALFA], che non avendo corrisposto gli importi richiesti con gli atti di precetto era diventata destinataria di azioni esecutive avverso le quali aveva proposto opposizione.

Il motivo di ricorso è privo di fondamento. Va rilevato che il giudizio disciplinare ha una sua autonomia, per cui non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità tra il procedimento disciplinare stesso e l'eventuale giudizio civile vertente tra esponente ed incolpato, in quanto i due procedimenti perseguono finalità diverse, essendo il primo diretto a valutare la condotta del professionista con riferimento al rispetto delle regole deontologiche , mentre quello civile è deputato a valutare la sussistenza e le vicende dei rapporti obbligatori tra le parti.

Ugualmente infondato è il motivo con il quale viene eccepita la nullità della decisione del COA di Catanzaro per la dedotta violazione del disposto dell'art. 51 cpc. consistente nel fatto che la citazione a giudizio risulterebbe firmata dal Presidente pro tempore del COA di Catanzaro, il quale successivamente ha ritenuto di astenersi, per ragioni di opportunità nominando tuttavia relatore del procedimento , senza palesare le ragioni della specifica nomina, il Consigliere Avv. [BBB], il quale era stato relatore anche in altri procedimenti a carico dell'Avv. [RICORRENTE]. Non può, al riguardo, essere sottaciuto che nei procedimenti disciplinari, così come in quelli civili, l'inosservanza dell'obbligo di astensione è in grado di determinare la nullità del provvedimento adottato solo nell'ipotesi in cui il componente dell'organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa. In ogni altra ipotesi , invece la violazione dell'art. 51 del cpc assume rilievo solo quale motivo di ricasazione, rimanendo esclusa in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza, non determina nullità alcuna del provvedimento decisorio; In ogni caso pare evidente che nel caso che ci occupa, il richiamo al disposto dell'art. 51 del cpc contenente l'obbligo di astenersi, sia del tutto

ultroneo, non essendo stati dedotti e in ogni caso non ricorrendo alcuna delle fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 51 citato.

Sorte diversa non può non avere il motivo con il quale si denuncia un travisamento dei fatti nella decisione del COA di Catanzaro, che si rifletterebbe in un vizio di motivazione della decisione. In particolare, secondo la prospettazione del [RICORRENTE], il COA non avrebbe valutato fatti decisivi ai fini della decisione, facendo affidamento esclusivamente sulla versione fuorviante in ordine alla ricostruzione della vicenda, fornita dall'esponente, a suo tempo già contestata. Lamenta, in particolare, che l'incolpazione fa riferimento ad una "comunicazione" non precisando che si trattava di un "fax" (pag. 8 ricorso), che comunque costituiva una comunicazione "di stile", preordinata a postergare o ritardare il pagamento di quanto dovuto evitando l'avvio di una procedura esecutiva. Riferisce, inoltre, che la società [ALFA] si era sempre avvalsa di un procuratore domiciliatario (Avv. [SEMPRONIO]), con il quale lo studio dell'incolpato ha sempre avuto contatti, soprattutto nella fase successiva alla decisione, per conoscere le determinazioni della [ALFA] in ordine al pagamento di quanto dovuto.

Il ricorrente denuncia una contraddittorietà ed illogicità della decisione poiché il COA ha provveduto a valutare unicamente il contenuto dell'esposto, non tenendo conto adeguatamente del comportamento dell'incolpato (che aveva preso contatti con i legali di controparte), né il comportamento inadempiente della parte debitrice-esponente.

Il coacervo di doglianze proposte dall'Avv. [RICORRENTE] è privo di pregio. Dalla lettura degli atti si evince in maniera inequivoca che in data 11 luglio 2012 l'Avv. [CAIO] inviava agli avvocati [TIZIO] e [RICORRENTE] un Fax con il quale in riferimento a molteplici giudizi specificamente individuati con il numero di Registro Generale (almeno in numero di 80) manifestava la disponibilità della cliente [ALFA], in caso di soccombenza, a provvedere prontamente al pagamento di tutte le somme che dovessero essere liquidate in favore del professionista e dell'assistito da questi. Il testo del Fax si concludeva con l'invito a far pervenire presso lo studio del mittente i conteggi comprensivi dei diritti successivi, evitando così ulteriori aggravii di spese.

Al Fax in questione l'Avv. [RICORRENTE] non dava riscontro alcuno evenienza questa sintomatica di scarso rispetto per il rapporto di colleganza.

Emerge ancora dagli atti che in data 20 agosto 2012 venivano pubblicate diverse sentenze del GdP portanti condanna della [ALFA] al pagamento di modeste somme in favore dei clienti rappresentati dagli Avv.ti [TIZIO] e [RICORRENTE], nonché al pagamento delle spese di lite in favore dei professionisti che si erano dichiarati antistatari. L'Avv. [RICORRENTE] senza colpo ferire, in pieno periodo feriale, nonostante il legale della

[ALFA] avesse chiesto con il Fax dell'11.07.2012 i conteggi a fronte dei quali far effettuare il pagamento del dovuto, chiedeva dopo appena 4 giorni dal deposito delle sentenze, il 24 agosto 2012, il rilascio di copie in forma esecutiva facendo notificare alla [ALFA] plurimi atti di precetto, con i quali intimava il pagamento delle spese di cui si era dichiarato antistatario, indicando nell'atto di intimazione al pagamento un coacervo di voci riferibili sia alla redazione del precetto che ad attività connesse e successive al rilascio di ogni singola sentenza di talchè l'importo delle spese liquidato in euro 105, dal Giudice di Pace per ogni sentenza, lievitava a ben euro 404,48.

Sempre dalla lettura dei documenti in atti risulta che in data 13 settembre 2012 la [ALFA] per il tramite dell'Avv. [ESPONENTE], aveva provveduto a trasmettere per ciascuna sentenza (36 in totale) all'Avv. [RICORRENTE] gli importi della sorte capitale, maggiorata di diritti successivamente maturati, nonché un ulteriore importo per spese in ragione di euro 161,00 per sentenza, importo comprendente quello di euro 105, liquidato dal Giudice, oltre Cap IVA nonché ulteriori euro 50,00 per diritti successivi, detratta la ritenuta di acconto.

Nella lettera si precisava in maniera inequivoca che a fronte di errori rilevabili nei conteggi, la [ALFA] dichiarava la disponibilità a provvedere al pagamento di quanto eventualmente dovuto.

Alla lettera dell'Avv. [ESPONENTE], l'Avv. [RICORRENTE] non dava alcun riscontro, ponendo così in essere ancora una volta una condotta deontologicamente rilevante e, senza colpo ferire, provvedeva a far notificare per ciascuna sentenza, atto di pignoramento presso terzi nel quale dava conto di quello che riteneva essere un pagamento parziale intervenuto con la trasmissione degli assegni accompagnatori alla lettera del 13 settembre 2012.

Il richiamo ai documenti, dai quali ben risulta fotografata l'intera vicenda nella sua interezza, rendeva e rende superflua ogni ulteriore attività istruttoria, per cui vanno disattese le richieste di integrazione probatoria formulate dal ricorrente.

In ogni caso non pare ultroneo evidenziare che per quanto riguarda la mancata ammissione di testimoni vige il principio del libero convincimento del giudice disciplinare, che ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e rilevanza delle prove acquisite (cf. Cass. Civ. SSUU n.21948 del 28.10.2015, nonché CNF 147/17; 126/14).

Nella fattispecie le prove documentali contenute nel fascicolo sono più che bastevoli, per ritenere provati gli addebiti a carico dell'incolpato.

Ed infatti il professionista, con la condotta posta in essere, ha da un lato reiterato la violazione dell'obbligo di correttezza, dapprima non dando riscontro al Fax del 12 luglio

2012 e successivamente ignorando il contenuto della lettera del 13 settembre 2012, dall'altro con le plurime azioni giudiziarie poste in essere, ha aggravato la situazione debitoria della controparte, finendo per porre in essere attività di abuso del processo con utilizzo improprio del servizio giustizia, abuso tanto più rilevante perché oltre a sostanziarsi nel aver posto in essere senza che ne sussistesse idonea ragione una pluralità di azione, per aggravare la posizione debitoria di controparte (aggravamento orizzontale) , ha "condito" le azioni stesse ponendo in essere ulteriori aggravi, nell'espone voci del tariffario, assolutamente non pertinenti, al fine di far lievitare la remunerazione esposta negli atti di precetto (aggravamento verticale).

Ed infatti in tema di responsabilità disciplinare degli avvocati costituisce violazione dell'art. 22 del CdF la condotta dell'Avvocato che sulla base di decisioni favorevoli al proprio cliente, nonostante la modestia del credito accertato ed in presenza della manifestazione di volontà del debitore di dare esecuzione alla sentenza, notificò l'atto di precetto, finendo per aggravare inutilmente la posizione debitoria, senza informare il legale di controparte della propria intenzione di dar corso alla procedura.

Altrettanto priva di pregio è la doglianza con la quale si censura l'attività integrativa istruttoria posta in essere dal COA nel corso del procedimento. Sfugge al ricorrente che il COA ha sempre avuto ampio potere di raccolta di dati o di acquisizione di documentazione nel corso del procedimento. Addirittura il COA ha sempre avuto il potere di indicare testi "a carico", (art. 48 RD n. 37/34 in combinato con l'art. 48 della vecchia legge professionale n.1578/1933) per cui pare evidente l'infondatezza della eccezione.

Di contro il ricorso dell'Avv. [RICORRENTE] merita parziale accoglimento solo a riguardo di una diversa e più favorevole dosimetria della sanzione.

Agli Organi disciplinari, COA in prima istanza e CNF come Giudice del gravame, è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità e alla natura del comportamento deontologicamente non corretto serbato dal professionista.

Orbene ai sensi dell'art. 65 comma 5 della legge n. 247/2012 al procedimento disciplinare si applicano le norme del nuovo codice deontologico forense, qualora risultino più favorevoli all'incolpato, per cui prevedendo la disposizione dell'art. 66 del Nuovo CDF , che ha sostanzialmente preso il posto della norma dell'art. 49 del Vecchio CFD (pluralità di azioni nei confronti della controparte) la sanzione edittale della censura, che nelle ipotesi aggravate può arrivare fino ad un anno di sospensione dall'esercizio della professione, pare equo applicare all'Avv. [RICORRENTE], la sanzione della sospensione della professione per la durata di mesi 4, tenuto conto del fatto che oltre a violare il disposto dell'art. 49 CDF (oggi art, 66) , ha altresì violato le disposizioni che prevedono

che l'avvocato debba tenere una condotta improntata a lealtà e correttezza soprattutto nei confronti dei colleghi.

P.Q.M.

visti gli artt. art. 8 e 54 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 e 59 e segg. del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37,

il Consiglio Nazionale Forense, in parziale accoglimento del ricorso, ridetermina la sanzione inflitta dal COA di Catanzaro, a carico dell'Avv. [RICORRENTE], in quella della sospensione dall'esercizio della professione forense, per la durata di mesi 4.

Rigetta per il resto il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza, in qualsiasi forma, per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità del ricorrente e degli altri dati identificativi degli interessati, riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma il 14 dicembre 2017.

IL SEGRETARIO
f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 24 aprile 2018.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria